



Provincia di Siena Servizio 4 - Gestione del Territorio Ufficio Ambiente

Data, 16/02/2023

Spett.le CCEN Gracciano S.r.l.

ccen pv5@pec.it

E p.c.

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex MITE) Direzione Generale Valutazioni Ambientali va@pec.mite.gov.it

Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Direzione Generale per i servizi di comunicazione
elettronica di radiodiffusione e postali
Divisione XXI – Ispettorato Territoriale Toscana
Unità Organizzativa III – Reti e servizi di
comunicazione elettronica ad uso pubblico
dgscerp.div21.isptsc@pec.mise.gov.it

REGIONE TOSCANA

Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica

Settore Genio Civile Valdarno superiore Settore Servizi pubblici locali, Energia, Inquinamento atmosferico

Settore Tutela della Natura e del Mare

Settore Forestazione. Agroambiente

Settore Autorità di gestione Feasr. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole.

Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio

regionetoscana@postacert.toscana.it

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio Provincia di Siena, Arezzo, Grosseto

mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it



Provincia di Siena Servizio 4 - Gestione del Territorio Ufficio Ambiente

Provincia di Siena provincia.siena@postacert.toscana.it

Comune di Monteriggioni comunemonteriggioni@postacert.toscana.it

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

adbarno@postacert.toscana.it

ARPAT- Settore VIA-VAS

<u>Arpat.protocollo@postacert.toscana.it</u>

Autorità Idrica Toscana protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it

Acquedotto del Fiora SpA protocollo@pec.fiora.it

IRPET

protocollo.irpet@postacert.toscana.it

Azienda USL Toscana sud-est
Dipartimento della Prevenzione di Siena
ausltoscanasudest@postacert.toscana.it

E-distribuzione SpAe-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto: Istanza di PAS ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 28/11 per impianto agrifotovoltaico della potenza di picco pari a 14,449 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, nel Comune di Colle di Val d'Elsa (SI). Richiedente: CCEN Gracciano S.r.l. – Richiesta integrazioni a seguito di supplemento istruttorio.

Facendo seguito a quanto emerso dall'incontro svolto in via telematica in data 08/02/2023 e convocato dall'Amministrazione, rappresentata dall'Arch. Lucci Rita in qualità di Responsabile del Servizio 4 – Gestione del Territorio e dalla D.ssa Biagiotti Silvia, Istruttore Direttivo Tecnico dell'Ufficio Ambiente, quale supplemento istruttorio alla luce delle controdeduzioni del richiedente CCEN Gracciano S.r.l. (di seguito CCEN) pervenute con protocollo n. 1507 del 19/01/2023, si rappresenta quanto segue.



Provincia di Siena Servizio 4 - Gestione del Territorio Ufficio Ambiente

1. Dell'Autorizzazione Unica (pto.5 delle controdeduzioni)

Nella nostra precedente comunicazione, avendo rinvenuto negli elaborati forniti dal richiedente, in particolare nell'elaborato GRA20_023300 e GRA20_020200, dichiarazione di pubblica utilità per le opere propedeutiche all'avvio dell'eventuale procedimento di asservimenti coattivi con conseguente vincolo preordinato all'esproprio per attivazione di servitù permanente, inamovibile, si evidenziava che ai sensi dell'art. 16-bis comma 7 L.R. 39/2005, tale imposizione comporta l'assoggettabilità all'autorizzazione unica di cui all'articolo 11 della medesima legge regionale, escludendo pertanto la PAS dall'essere iter idoneo alla realizzazione del progetto.

Avendo avuto conto dalle controdeduzioni prodotte dal richiedente in data 19/01/2023, prot.1507, che si è trattato di mero refuso e che non è intenzione del richiedente adire ad iter ex DPR 327/2001, la suddetta censura, per le motivazioni espresse, decade.

Tuttavia si rappresenta che l'affermazione del promotore del progetto che il "collegamento alla linea esistente denominata Monteriggioni avvenga interamente su strada pubblica", non trova riscontro nella natura giuridica della Strada di Scarna, classificata quale privata di uso pubblico.

Pertanto l'occupazione del suolo su tale viabilità che ecceda il diritto di CCEN, deve essere chiarita, acquisendo se del caso la titolarità ad agire su terreno altrui oppure escludendo in modo tecnicamente circostanziato tale evenienza.

2. Della PAS (pto.4 e 3 delle controdeduzioni)

Sulla base delle argomentazioni precedenti ed in subordine alla produzione dei titoli ad agire di cui sopra, si evince dalla comunicazione del richiedente la volontà di ascrivere l'intervento all'art.6, comma 9 bis del DLgs 28/2011 poiché trattasi di impianto agrivoltaico di cui all'art.65, comma 1-quater del DL 1/2012 convertito con modificazioni dalla L 27/2012 che disti di non più di 3 km da aree a destinazione industriale, artigianale, commerciale.

Posto che questo ufficio non ha contestato il requisito localizzativo, viste le integrazioni prodotte dal richiedente, permangono notevoli perplessità sul rispetto dei requisiti di cui alle linee guida ministeriali al fine di qualificare appunto come "agrivoltaico" l'impianto di cui trattasi.

Ai sensi delle citate LG, infatti, si evince che devono essere soddisfatti almeno i seguenti requisiti:

- Requisito A1:

il richiedente disconosce quanto da egli stesso affermato nel piano agronomico relativamente alla definizione della propria SAU (120.000 mq), nonché a quanto precedentemente scritto in relazione elaborato GRA020_031101 (172.656 mq) con un'ulteriore stima nelle controdeduzioni di 170.376 mq. Tale conteggio, risulta incoerente, oltre che con la necessità di una definizione organica e univoca del progetto, con la stima della superficie di mitigazione (lentisco e ginestre) che non viene mai sottratta.



Provincia di Siena Servizio 4 - Gestione del Territorio Ufficio Ambiente

Il richiedente introduce altresì la nuova argomentazione che l'impianto progettato sia di TIPO 1 ai sensi del § 2.5 delle LG. Tale precisazione, in contraddizione con quanto affermato nel piano agronomico (pg.11), permette a CCEN, a differenza di altre tipologie di impianto, di non sottrarre la superficie a pannelli fotovoltaici dalla Superficie Agricola rimanendo nei parametri delle LG. Tale opportunità è tuttavia riconosciuta ad installazioni di altezza mima 2.10 m sul livello del terreno nel caso di attività colturale riducibile a 1.30 m nel caso di attività zootecnica. L'impianto progettato ha un'altezza minima di 0.80 m e non rispetta tali parametri. Ne discende che anche il calcolo della Superficie agricola utile di cui sopra è incongruente, per il mancato presupposto tecnico per l'applicazione dei benefici dati dall'impianto di TIPO 1.

- Requisito B:

CCEN a pg.29 dell'elaborato GRA020_031101 si limita alla **generica affermazione di soddisfacimento del requisito in parola senza addurre alcuna motivazione**, né se ne trova traccia in altri elaborati quali il piano agronomico e quello di stima delle ricadute economiche ed occupazionali.

Quanto integrato inoltre in sede di controdeduzione, di generica adesione al profilo di agrivoltaico di cui al pto.3, appare privo del necessario riscontro.

Alla luce di quanto sopra esposto permangono sostanziali carenze ed incongruenze al fine di potere qualificare in modo efficace il progetto in parola quale agrivoltaico ex art.65, comma 1-quater del DL 1/2012 convertito con modificazioni dalla L.27/2012 che disti di non più di 3 km da aree a destinazione industriale, artigianale, commerciale.

Si richiede pertanto di integrare la documentazione con un'analisi dettagliata e documentata, anche in termini economici, della rispondenza ai requisiti A e B delle LG ai fini della classificazione dell'impianto come agrivoltaico.

Si sottolinea che, qualora venissero a mancare i requisiti per la classificazione dell'impianto come agrivoltaico, lo stesso sarebbe inquadrabile come fotovoltaico e quindi da realizzare su aree idonee di cui all'art. 20 D. Lgs. 199/2021. In tal caso, il comma cquater del suddetto articolo identifica come aree idonee quelle che "non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ne' ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto e' determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici".

Si rappresenta che l'area di progetto è ricompresa nel buffer citato dalla normativa poiché posto a distanza inferiore di 1 km da un'area di particolare pregio paesaggistico ai sensi dell'art. 136 D. Lgs. 42/04 ed individuata dal D.M. 67/1976 nel Comune di Monteriggioni..

3. Della VIA (pto.1 delle controdeduzioni)

Il progetto in esame, al netto delle integrazioni pervenute nell'ambito della presente



Provincia di Siena Servizio 4 - Gestione del Territorio Ufficio Ambiente

procedura di PAS, è stato sottoposto a procedura di VIA di competenza ministeriale (Ex MITE) ai sensi dell'art. 19 D. Lgs. 152/06 che non si è ancora conclusa. L'iter in parola è stato intrapreso dal richiedente ad istanza di parte, in data antecedente all'entrata in vigore delle ultime modifiche legislative intervenute in materia energetica, pertanto la procedura dovrà necessariamente concludersi con l'espressione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (Ex MITE), con il quale l'Amministrazione scrivente intende proseguire le interlocuzioni.

Ciò premesso, con le proprie integrazioni del 19/01/2023, il proponente dichiara un'adesione alle recenti disposizioni legislative in materia, tali dal far ritenere senza alcuna formalità necessaria, superate le precedenti interlocuzioni di VIA.

Questo Ufficio, rileva che, il già più volte citato art.6, co.9 bis del DLgs 28/2011 prevede quale condizione per non adire alle procedure valutative, la potenza dell'impianto inferiore ai 20 MW e la produzione da parte del proponente di una dichiarazione che certifichi che l'impianto non si trova all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010.

Mentre il requisito di potenza è evidentemente rispettato, alla luce delle integrazioni del 19/01/2023, si prende atto che l'impianto ricade nell'area definita a Pericolosità di tipo 3 dal PGRA (ex PAI ai fini idraulici), quale area interessata da pericolosità da alluvione di tipo elevato, ai sensi della più recente disciplina in materia di rischio idraulico e idrogeologico.

Per tali ragioni, localizzando il progetto in area prevista dalla lettera f dell'Allegato 3 del DM 10 settembre 2010, il progetto in esame dovrà concludere la procedura di VIA in itinere.

4. Della pericolosità idraulica (pto.1 delle controdeduzioni)

Relativamente alla pericolosità idraulica, si prende atto degli elaborati prodotti ad integrazione della documentazione progettuale presentata, con riferimenti a normative di settore e cartografie aggiornate. Stante ciò, continua a risultare incomprensibile la scelta di non compilare il campo relativo alla pericolosità idraulica al punto 18 della istanza di PAS "Bene o area sottoposto a vincolo idrogeologico con riferimento al Piano Assetto Idrogeologico".

Si sottolinea inoltre che al punto 19 "Bene o area sottoposto a vincolo idraulico" della PAS viene indicato che l'area non è vincolata ai sensi del R.D. 523/1904 salvo poi allegare la documentazione per ottenere l'autorizzazione idraulica per la realizzazione di un'opera interrata di attraversamento del Fosso MV 47344, facente parte del reticolo idrografico di cui alla L.R. 79/2012.

Si richiede pertanto a prendere visione della normativa indicata sopra e richiedere le opportune autorizzazioni non solamente per quanto riguarda l'attraversamento del fosso, ma per tutto il progetto nel suo complesso.



Provincia di Siena Servizio 4 - Gestione del Territorio Ufficio Ambiente

Ciò premesso, dall'analisi degli elaborati emerge quanto segue:

- Elaborato 031104_Integrazioni relazione idrologico-idraulica
 - a) Paragrafo 3 Analisi del rischio idraulico tramite PAI/PGRA: l'analisi ricognitiva a livello normativo è esauriente, rilevando che l'area interessata dal progetto presenta diversi gradi di pericolosità idraulica (P1, P2, P3) ma è carente dal punto di vista cartografico, poiché non è stata prodotta una sovrapposizione cartografica tra le singole componenti dell'impianto (pannelli, cabine elettriche ecc.) in progetto e il PAI/PGRA, impedendo la corretta valutazione dell'impatto sulle aree che presentano diversi gradi di pericolosità idraulica (P1, P2, P3). Inoltre si continua a non fare riferimento agli elaborati del P.S. relativi allo studio idraulico effettuato in fase di redazione dello stesso, disponibili sul sito istituzionale del Comune e utili per inquadrare l'area di intervento.
 - b) Paragrafo 4 Analisi del rischio idraulico tramite Piano Strutturale Comunale: l'analisi ricognitiva a livello normativo è esauriente, rilevando che l'area interessata dal progetto presenta diversi gradi di pericolosità idraulica (P1, P2, P3). Tuttavia il proponente, pur riconoscendo la presenza di una cassa di espansione sul T. Scarna, che, insiste sul sito oggetto di intervento, e la funzione che assolve tale opera, rimanda genericamente all'elaborato del *Piano strutturale R2: Relazione idrologica-idraulica*, non ritenendo opportuno condurre un **ulteriore studio idraulico** finalizzato alla dimostrazione che le opere in progetto non interferiscono con le dinamiche di afflusso/ deflusso delle acque e la funzionalità della cassa di espansione.
 - c) Paragrafo 5 Verifica di compatibilità dell'intervento con la L.R. 41/2018: richiamata la L.R. 41/2018 art. 8 c. 1 e art. 13 c. 4 lett. d) il proponente ritiene di raggiungere il livello di rischio medio R2 mediante opere di sopraelevazione, senza aggravio delle condizioni di rischio in altre aree, come imposto dal succitato art. 8 c. 1. Posto che il Rischio è il prodotto dalla pericolosità dell'area (P) moltiplicata per il valore (V) dei beni che vi insistono (R=PxV), l'affermazione del proponente che il Rischio viene ridotto si fonda sulla mera descrizione qualitativa delle opere che devono mitigare il rischio stesso, mancando totalmente la quantificazione del rischio ante e post operam.

Relativamente all'aspetto tecnico della mitigazione del rischio da alluvione, il proponente dichiara che le opere di sopraelevazione, quali strutture di sostegno, cabine elettriche e le vasche di raccolta dei trasformatori, saranno elevate da p.c. per una quota di 80 cm..

Non essendo stata prodotta un'analisi idraulica che prenda in considerazione la presenza delle opere in progetto ed in mancanza di una sovrapposizione cartografica tra le stesse e la Carta da pericolosità da alluvione del P.S. Comunale, si rileva che dallo studio idraulico condotto in fase di redazione del P.S. comunale, ed in particolare dall'elaborato SG11_Carta dei battenti, che l'area oggetto di intervento è interessata da un battente idraulico con altezza h variabile tra meno di 0.50 m a maggiore di 2.00

E' evidente che le quote di posizionamento ad un'altezza pari a 80 cm da p.c. non sono sufficienti a garantire le naturali dinamiche idrauliche dell'area in caso di esondazione.

In aggiunta si consideri che nello stesso elaborato 031104_Integrazioni relazione idrologico-idraulica CCEN scrive "La progettazione dell'impianto fotovoltaico dovrà analizzare le dinamiche idrauliche del sistema nel suo complesso, l'interferenza delle



Provincia di Siena Servizio 4 - Gestione del Territorio Ufficio Ambiente

strutture con le dinamiche di afflusso/laminazione/deflusso, il comportamento delle strutture dell'impianto alle sollecitazioni idrodinamiche ed all'urto, i rischi per l'impianto in termini di danni conseguenti ad allagamento e le eventuali soluzioni adottate per la loro riduzione, tenendo in debito conto sia la frequenza degli allagamenti che i relativi battenti idraulici nelle aree di laminazione, quali elementi che possono condizionare significativamente le scelte progettuali" ma tali analisi non sono state prodotte.

Si richiede pertanto di integrare la documentazione con una progettazione idonea dell'impianto supportata da analisi idraulica che tenga considerazione di quanto sopra dichiarato da CCEN ma non esaminato in modo sufficiente.

Premesso quanto sopra esposto, si richiede l'integrazione puntuale, circostanziata e supportata da opportuni studi ed elaborati relativamente ai punti sopra esposti <u>entro e non</u> oltre 30 giorni dal ricevimento della presente:

Si informa che l'istanza è di competenza del Servizio 4 – Gestione del territorio –Ufficio Ambiente, il Responsabile del procedimento l'Arch. Rita Lucci, il referente per la pratica è la D.ssa Silvia Biagiotti, Tel. 0577 912251 – ambiente@comune.collevaldelsa.it.

PEC: comune.collevaldelsa@postecert.it

Il Responsabile del procedimento Arch. Rita Lucci (firmato digitalmente ai sensi di legge)

> Firmato digitalmente da: LUCCI RITA Firmato il 16/02/2023 15:53 Seriale Certificato: 1799800 Valido dal 04/10/2022 al 04/10/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA